



Comune di Settimo Milanese

Statuto Comunale

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 5/03/2024,
atto che abroga e sostituisce il precedente Statuto già approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 53 del 29/10/2001 e dall' O.RE.CO. – sezione di Milano – il
07/11/2001, atti n. 98.

INDICE

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Principi fondamentali e finalità
- Art. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

TITOLO II- ORGANI DI GOVERNO

- Art. 4 - Organi del Comune e potestà statutaria e regolamentare
- Art. 5 - Consiglio Comunale e pubblicità delle spese elettorali
- Art. 6 - Consiglieri Comunali
- Art. 7 - Commissioni permanenti
- Art. 8 - Commissioni di indagine e di garanzia
- Art. 9 - Conferenza dei Capigruppo Consiliari
- Art. 10 - Decadenza
- Art. 11 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 12 - Adunanze consiliari
- Art. 13 - Linee Programmatiche
- Art. 14 - Sindaco
- Art. 15 - Vice Sindaco
- Art. 16 - Giunta Comunale
- Art. 17 - Attribuzioni della Giunta Comunale
- Art. 18 - Funzionamento della Giunta
- Art. 19 - Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 20 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori
- Art. 21 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Comportamento del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri
- Art. 23 - Divieto di assunzione incarichi

TITOLO III- SERVIZI COMUNALI

- Art. 24 - Forma di gestione
- Art. 25 - Gestione in economia
- Art. 26 - Aziende speciali

Art. 27 - Istituzioni

Art. 28 - Società

Art. 29 - Convenzioni

Art. 30 - Consorzi

Art. 31 - Accordi di programma

Art. 32 - Modalità costitutive

Art. 33 - Altre forme di collaborazione

TITOLO IV- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 34 - Principi generali dell'organizzazione

Art. 35 - Il Segretario Comunale

Art. 36 - Vice Segretario

Art. 37 - I Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione

TITOLO V- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 38 – Associazioni

Art. 39 - Consulte

Art. 40 - Consultazione della popolazione

Art. 41 - Consiglio Comunale aperto

Art. 42 - Istanze e petizioni di iniziativa popolare

Art. 43 - Proposte di iniziativa popolare

Art. 44 - Referendum

Art. 45 - Diritto di informazione

TITOLO VI- FINANZA, CONTABILITÀ E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 46 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

Art. 47 - Ordinamento contabile e programmazione del bilancio

Art. 48 - Rendiconto della gestione

Art. 49 - Gestione di bilancio e Piano Esecutivo di Gestione

Art. 50 - Controllo di gestione

Art. 51 -Patrimonio

Art. 52 - Organo di revisione

Art. 53 - Attività dell'organo di revisione

**TITOLO VII- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D'ACCESSO ETUTELA
DELLA RISERVATEZZA**

Art. 54 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Art. 55 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 56 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

Art. 57 - Istruttoria pubblica

Art. 58 - Tutela della riservatezza

Art. 59 - Difensore civico

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI ETRANSITORIE

Art. 60 - Revisione dello statuto

TITOLO I- PRINCIPI GENERALI

Articolo 1- Il Comune

Il Comune di Settimo Milanese è ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica e rappresenta la propria comunità. La sede comunale è in Piazza degli Eroi n. 5.

Il territorio su cui è insediata la comunità di Settimo Milanese comprende le seguenti frazioni: Settimo Centro, Vighignolo, Seguro, Villaggio Cavour.

Il territorio del Comune è confinante a nord con i comuni di Rho e Cornaredo, a sud con i comuni di Cusago e di Milano, ad est con il Comune di Milano, ad ovest con i Comuni di Cusago e di Cornaredo.

Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti ai sensi di legge. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione, sempre che sussista un interesse pubblico.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune

Il Gonfalone e lo Stemma del Comune sono quelli storici, con la seguente blasonatura: scudo diviso orizzontalmente in due parti; quella superiore ha uno sfondo rosso e tre pali d'argento, quella inferiore ha invece lo sfondo argenteo e tre pali rossi, i sette pali rappresentano la distanza da Milano, sette miglia appunto.

Per tradizione sul territorio del Comune di Settimo Milanese la festa del Santo Patrono è il 7 dicembre, Sant'Ambrogio.

Articolo 2- Principi fondamentali e finalità

Il Comune è titolare, secondo il principio della sussidiarietà, di funzioni proprie e di funzioni delegate. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i Cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese; opera affinché nell'ambito delle leggi e dei propri poteri, tuteli i più deboli, superando qualsiasi disparità in un'ottica di pari opportunità.

Riconosce e tutela la dignità e la vita di ogni persona e garantisce il pieno sviluppo sia dell'individuo che della formazione sociale in cui questi si trovi ad essere inserito. Promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimere alla persona concreta solidarietà. Riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini alle formazioni sociali; sostiene il libero svolgimento della vita sociale negli Enti, nelle istituzioni, nelle realtà associative in genere, e ne favorisce lo sviluppo.

Il Comune impronta la sua azione al principio di aperta collaborazione mediante le forme ed i procedimenti più adeguati ad assicurare sinergie tra i Comuni dell'area territorialmente contigua, anche attraverso la promozione di enti sovracomunali e Unioni di Comuni.

Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

- proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;

- proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
- perseguire un rapporto equilibrato tra capoluogo e frazioni, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del Comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita delle istituzioni scolastiche;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- promuovere ed attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo programmato degli insediamenti umani, produttivi, commerciali, agricoli e delle infrastrutture sociali;
- realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata in relazione al fabbisogno della popolazione risultante da specifiche analisi sociali e dalla programmazione del territorio;
- operare per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione mediante una opportuna programmazione degli insediamenti produttivi;
- promuovere e sostenere istituzioni, associazioni, enti e iniziative atte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, di qualificazione, formazione e orientamento professionale;
- promuovere ed incentivare le iniziative pubbliche e private volte a favorire l'economia, in particolare indirizzando la propria azione alla promozione della funzione sociale e mutualistica dell'iniziativa economica;
- riconoscere il ruolo essenziale che svolge l'agricoltura nel complesso delle attività produttive e nella tutela del territorio, favorendo l'associazionismo e la cooperazione tra gli agricoltori e sviluppando opere e servizi atti a tutelare e potenziare le attività di natura biologica.

Articolo 3- Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito Regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO II- ORGANI DI GOVERNO

Articolo 4 – Organi del Comune e potestà statutaria e regolamentare

Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo della comunità comunale.

Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, l'organizzazione del Comune è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti.

La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Articolo 5- Consiglio Comunale e pubblicità delle spese elettorali

Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, eletto contestualmente all'elezione del Sindaco. La composizione numerica e la durata sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio Comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.

Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.

Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, per il tramite delle Commissioni Consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e può istituire Commissioni d'indagine e garanzia sul funzionamento dell'ente.

Gli atti fondamentali del Consiglio Comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.

Il Consiglio Comunale delibera il proprio Regolamento interno a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Le spese elettorali dei candidati e delle liste alle consultazioni elettorali comunali devono essere documentate e pubblicizzate nel seguente modo:

- a) al momento della presentazione della lista il candidato ed il presentatore di lista devono consegnare al Comune il bilancio preventivo di spesa;
- b) entro trenta giorni dall'avvenuta elezione gli stessi soggetti devono presentare al Comune il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

I documenti di cui alle lettere a) e b) vengono pubblicati all'Albo Pretorio comunale, nei tre giorni successivi.

Articolo 6- Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento, hanno diritto di:

- assumere iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- presentare interrogazioni e mozioni;
- effettuare il diritto di accesso come previsto dalla legge.

I Consiglieri Comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti e l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge.

I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.

Articolo 7- Commissioni permanenti

Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.

Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal Comune.

Le Commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri Comunali, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Lo stesso Regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle Commissioni.

Le sedute delle Commissioni di norma sono pubbliche; sono segrete nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di questioni concernenti persone e che ineriscano a categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- b) quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità, per le pratiche sottoposte all'esame della Commissione, richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta.

Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

Alle Commissioni può essere affidato, sentita la Conferenza dei Capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio.

Le Commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Articolo 8- Commissioni di indagine e di garanzia

Il Consiglio Comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, includendo nel computo il Sindaco, commissioni temporanee di indagine e di garanzia per fini di controllo o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.

La presidenza della Commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati dall'atto deliberativo che le istituisce e dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Articolo 9- Conferenza dei Capigruppo Consiliari

I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

I Capigruppo Consiliari ed il Sindaco costituiscono un organismo denominato "Conferenza dei Capigruppo".

Le competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito Regolamento consiliare.

Articolo 10 – Decadenza

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale decade dalla carica. L'iniziativa per attivare la procedura è assunta d'ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale e prosegue secondo le modalità e i tempi precisati dal Regolamento.

Articolo 11- Funzionamento del Consiglio

Il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari detta la disciplina di dettaglio sul funzionamento dell'organo collegiale di vertice dell'Amministrazione Comunale.

Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Segretario Comunale che verbalizza la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ed esercita le altre funzioni attribuite dalla legge. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un Vicesegretario (qualora nominato tra i Responsabili di dipartimento dell'Ente) ovvero da un Segretario Comunale titolare in altro Ente o da un Segretario Comunale in disponibilità assegnato dalla Prefettura.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

L'attività del Consiglio, il suo funzionamento e le modalità della sua autonomia funzionale ed organizzativa, sono disciplinate dal relativo Regolamento.

Articolo 12- Adunanze consiliari

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Lo svolgimento delle sedute può avvenire in presenza ovvero in videoconferenza; la modalità delle sedute in videoconferenza può prevedere Consiglieri presenti in aula e Consiglieri collegati in remoto. Tale modalità si attua come previsto dall'apposito Regolamento.

La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal Sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei Consiglieri; quindi, il Sindaco comunica la composizione della Giunta Comunale.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 13- Linee programmatiche

Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito a cui seguirà votazione.

Articolo 14 – Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

In tale veste impartisce direttive al Segretario Comunale e ai Responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al Comune.

Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali amministrative.

In particolare, il Sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori;
- può delegare ai Responsabili dei servizi del Comune il compimento di singoli atti;
- indice i referendum comunali e convoca i relativi comizi elettorali;

- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 commi 1 e 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi;
- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Articolo 15- Vicesindaco

Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vicesindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.

Articolo 16- Giunta Comunale

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a quanto previsto dalla legge.

Il Sindaco determina il numero dei componenti della Giunta Comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.

Possono essere nominati Assessori persone non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale garantendo la presenza di entrambi i sessi all'interno della Giunta.

Articolo 17- Attribuzioni della Giunta Comunale

La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio Comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al Consiglio e quando lo richieda il Consiglio stesso.

Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune.

L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.

La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.

Le deliberazioni della Giunta Comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge.

Articolo 18- Funzionamento della Giunta

La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.

Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.

La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario Comunale. Esse vengono comunicate ai Capigruppo Consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 19 - Cessazione dalla carica di Assessore

Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Articolo 20 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, della Giunta e dei singoli Assessori

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o di un Assessore o dell'intera Giunta non ne comporta le dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

La votazione sulla mozione avviene per appello nominale ed è approvata se viene votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 21 - Revoca del Presidente del Consiglio Comunale

La richiesta di revoca del Presidente del Consiglio Comunale deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Può essere richiesta solo per violazione della legge, dello statuto e dei regolamenti, nonché per comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

La proposta deve essere presentata al Segretario Comunale che la trasmette al Presidente del Consiglio e al Consigliere Anziano. Quest'ultimo deve convocare il Consiglio Comunale entro dieci giorni e lo presiederà.

La votazione avviene per appello nominale ed è approvata se viene votata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Articolo 22 - Comportamento del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri

Il comportamento del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri deve essere di esempio per ogni singolo cittadino.

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione su deliberazioni che li riguardano personalmente o sulle

quali possono avere interesse persone a loro legate da vincolo di parentela o affinità o comunque da un vincolo affettivo che ne pregiudicherebbe l'imparzialità.

Articolo 23- Divieto di assunzione incarichi

Salvo i casi consentiti dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri non possono assumere incarichi per conto del Comune o per conto di enti, istituzioni, società sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO III- SERVIZI COMUNALI

Articolo 24- Forma di gestione

Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni.

L'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali potrà avvenire mediante affidamento diretto a:

- a) istituzioni;
- b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

Articolo 25- Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento mediante gara.

Articolo 26- Aziende speciali

Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:

- a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere Comunale, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero non superiore a quello fissato dalla legge, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a).

Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso

altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

Il Sindaco, anche su mozione opportunamente motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo Regolamento.

L'azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 27 – Istituzioni

In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei servizi sociali, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo dal Consiglio Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 26 per le aziende speciali.

Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Articolo 28 – Società

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato non possono essere costituite società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

Articolo 29 – Convenzioni

Il Comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.

Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 30 – Consorzi

Il Comune può costituire, ai sensi di legge, con altri enti sovraordinati e/o con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi.

Articolo 31 - Accordi di programma

Il Comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la Provincia, la Regione, l'Amministrazione Statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

Articolo 32 - Modalità costitutive

Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione o la partecipazione in una società di capitali con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 33 - Altre forme di collaborazione

Il Comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.

L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti, nonché la durata.

Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

È consentita l'adesione ad un'unica forma associativa prevista dall'articolo 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni) del D. Lgs. n. 267/2000,

fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

TITOLO IV- ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Articolo 34- Principi generali dell'organizzazione

Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. L'organizzazione è improntata al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi comunali elettivi.

Il perseguimento di tale finalità è assicurato dagli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e dagli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Articolo 35- Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione e ne coordina l'attività.

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitagli dal Sindaco.

Articolo 36- Vicesegretario

Il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vicesegretario disciplinandone la nomina e i requisiti.

Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce automaticamente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 37 – Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione

Ai Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione, spetta la direzione dei servizi comunali, secondo le norme dettate dal Regolamento e la responsabilità della gestione del servizio di competenza.

I Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione sono nominati, revocati e confermati con provvedimento del Sindaco.

I Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Sono attribuiti ai Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione tutti i compiti di cui al Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali o da altre disposizioni normative.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 38- Associazioni

Il Comune riconosce il valore delle libere forme di organizzazione dei Cittadini e vede nella cittadinanza attiva uno strumento essenziale per la vita della comunità locale, per la tutela dei diritti dei Cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

Il Comune favorisce l'associazionismo locale e la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione.

Le associazioni che hanno sede nel territorio comunale possono, singolarmente o in forma associata, rivolgere al Sindaco o agli Assessori competenti richieste di audizione per discutere problemi che interessano le singole associazioni o, in generale, la collettività.

Articolo 39 – Consulte

Il Comune può istituire consulte su ogni tema che ritenga di interesse per la cittadinanza.

Articolo 40- Consultazione della popolazione

L'amministrazione comunale può consultare i cittadini interessati a specifiche tematiche.

Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse pubblico, l'amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.

La consultazione può avvenire in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità che possono anche prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

Articolo 41 - Consiglio Comunale aperto

Su questioni di interesse specifico o di interesse generale il Consiglio Comunale può essere convocato in seduta aperta; la convocazione e lo svolgimento delle sedute sono disciplinate dal Regolamento.

Articolo 42- Istanze e petizioni di iniziativa popolare

I cittadini, anche in forma associata tra loro, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le istanze devono essere formulate per iscritto, devono contenere i dati anagrafici del richiedente e devono essere sottoscritte.

La risposta alle istanze viene fornita di norma entro 60 giorni dal Sindaco, dal Segretario o suo delegato, dal dipendente responsabile del procedimento a seconda della natura della questione sollevata.

Le petizioni devono essere formulate per iscritto, devono contenere i dati anagrafici dei richiedenti e devono essere sottoscritte con firme autenticate.

La conclusione della disamina della petizione dovrà avvenire di norma entro 60 giorni. L'esito della disamina verrà comunicato ai proponenti.

Articolo 43- Proposte di iniziativa popolare

I cittadini che abbiano compiuto 18 anni possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi. Le proposte devono essere presentate da almeno 500 cittadini residenti.

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione con relazione che ne illustri finalità contenuto e fonti di finanziamento dell'eventuale spesa. Le firme in calce alla proposta vanno autenticate.

Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa e, a tal fine, all'occorrenza assiste i promotori della proposta nella redazione della stessa.

Le proposte non possono riguardare le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni concernenti persone;
- c) espropriazioni per pubblica utilità;
- d) personale dipendente del Comune;
- e) atti amministrativi di mera esecuzione di norme regionali e statali;
- f) revisione Statuto;
- g) funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

Il Segretario Comunale decide dell'ammissibilità formale della proposta di deliberazione di iniziativa popolare entro 10 giorni. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 60 giorni dalla data di decisione del Segretario Comunale.

Articolo 44 – Referendum

Il Sindaco indice il referendum, consultivo o propositivo, su richiesta del Consiglio Comunale o di almeno 800 cittadini residenti.

La delibera del Consiglio Comunale deve essere adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.

Non è ammesso referendum in materia di:

- a) Statuto e Regolamento del Consiglio Comunale;
- b) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale questioni concernenti persone;
- c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- d) ordinamento del personale del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- f) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- g) polizia municipale.

La richiesta di referendum deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco.

Non è consentita l'indizione di referendum nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi la sua elezione.

Il referendum è considerato valido quando ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli aventi diritto al voto.

La proposta soggetta a referendum è approvata se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Qualora la proposta referendaria sia stata accolta, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale, e comunque entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, l'argomento relativo affinché in merito deliberi il Consiglio Comunale, se di sua competenza, o prenda atto della delibera o del provvedimento assunto dall'organo o dall'ufficio competente.

Qualora il Consiglio Comunale debba solo prendere atto, l'organo o l'ufficio competente dovrà pronunciarsi entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione.

Qualora l'organo comunale o l'ufficio competente delibera o provvede senza uniformarsi all'avviso degli elettori, ne indica espressamente i motivi.

Articolo 45- Diritto di informazione

Il Comune garantisce l'informazione riguardante l'organizzazione e la sua attività, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite il proprio sito istituzionale, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, e per mezzo della stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.

Il Comune ha un albo pretorio informatico per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il collegamento all'albo è presente nella prima pagina del sito internet del Comune in uno spazio idoneo a consentirne la massima accessibilità.

TITOLO VI - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE

Articolo 46 - Attività finanziaria ed impositiva del Comune

Il Comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.

La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Il Comune applica le imposte secondo il principio costituzionale della progressività tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

Articolo 47 - Ordinamento contabile e programmazione del bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal Regolamento comunale di contabilità.

Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione, sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questa presentati al Consiglio Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 48 – Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione, con i relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Articolo 49 - Gestione di bilancio e Piano Esecutivo di Gestione

Sulla base del bilancio di previsione finanziario il Piano Esecutivo di Gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi, determinando gli obiettivi di gestione.

I responsabili dei servizi, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.

A tal fine, è di competenza dei Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento, la riscossione ed il versamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento), in conformità al Regolamento di contabilità.

Articolo 50 - Controllo di gestione

Il Comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse

utilizzate, degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal Regolamento di contabilità.

Articolo 51 – Patrimonio

I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.

I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.

La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento comunale.

Articolo 52 - Organo di revisione

Il Consiglio Comunale elegge l'organo di revisione secondo le norme di legge.

Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il Comune.

Non possono essere inoltre nominati revisori i Consiglieri Comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario o tesoriere del Comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

È causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al rendiconto della gestione del Comune.

Il Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

Articolo 53 - Attività dell'organo di revisione

Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.

Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al Consiglio Comunale.

I revisori possono ottenere dal Sindaco, dagli Assessori e dalle Posizioni Organizzative notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.

Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.

L'organo di revisione può essere invitato ad assistere alle sedute degli organi del Comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO VII- PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Articolo 54- Diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il Comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento.

Il Regolamento:

- disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
- disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
- detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio relazioni col pubblico.

Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai Funzionari con incarico di Elevata Qualificazione del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

Articolo 55- Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Nelle materie di propria competenza il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.

Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il Regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:

- ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
- ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
- ad essere sostituiti da un rappresentante.

Articolo 56- Ordine di trattazione delle richieste di atti

Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

Articolo 57- Istruttoria pubblica

La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito Regolamento.

Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere

preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Regolamento.

Articolo 58- Tutela della riservatezza

Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.

Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 59- Difensore civico

Al fine di garantire i cittadini contro atti lesivi dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, il comune attribuisce, previa convenzione con la Regione, lo svolgimento delle predette funzioni al difensore civico territoriale. Il difensore civico territoriale interviene, su richiesta di cittadini singoli ed associati, in riferimento a provvedimenti, atti e comportamenti ritardati, omessi o irregolarmente compiuti.

A tale scopo egli può invitare il Funzionario con incarico di Elevata Qualificazione interessato a trasmettergli, entro un termine da lui fissato, documenti, informazioni e chiarimenti senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può, altresì, richiedere di procedere all'esame congiunto della pratica che è oggetto del suo intervento.

Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, egli comunica al cittadino o all'associazione istante le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa.

Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi procedurali rilevati, invitandolo a procedere ai necessari adeguamenti e, ove trattasi di ritardo, indicandogli un termine per l'adempimento.

Comunica, altresì, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi riscontrati.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Articolo 60 - Revisione dello statuto**

Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco. Nel caso in cui il risultato della divisione dei Consiglieri assegnati dia un resto in decimali, il risultato è arrotondato per eccesso alla cifra intera superiore.

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto.